



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.20222 /2018 V.G.

Il Giudice,

- con ricorso depositato in data 9.7.2018, _____, come in atti rappresentato e difeso, ha depositato proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. 3/2012;
- con decreto del 3.10.2018, reso ai sensi dell'art. 12 bis l.3/12 cit., il giudice designato fissava udienza di comparizione dei creditori, sospendeva le procedure esecutive in corso ed impartiva le ulteriori prescrizioni ordinatorie di legge;
- all'udienza del 12.12.2018, presente l'OCC designato, dr. Davide BORLA, dava atto del raggiungimento della maggioranza di legge, pur presenti due dichiarazioni di dissenso e si riservava la decisione successivamente al 22.12.2018, onde consentire il compiuto decorso del termine di legge per le eventuali opposizioni;
- sino ad oggi, decorso il termine di legge, non risultano depositate opposizioni secondo quanto attestato dal professionista designato;
osservato che
- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e così, analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
- la proposta di accordo postula il pagamento integrale in unica soluzione, entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento concesso da Istituto Bancario delle spese in prededuzione, nonché del passivo concorsuale, privilegiato e chirografario, nelle percentuali indicate in proposta, per un complessivo esborso pari ad € 25.000,00 e si fonda sull'erogazione del finanziamento bancario, garantito da Fondazione Antiusura San Matteo e rimborsato grazie all'intervento di soggetto terzo (il coniuge del sovraindebitato), sì da consentire l'immediato soddisfacimento, sia pur in forma remissoria, dell'indebitamento pregresso;
- la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa;
- la proposta è stata approvata con il raggiungimento di ampia maggioranza (71,38%) ed i creditori dissenzienti non hanno proposto opposizione;
- la proposta di accordo in esame, in effetti, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, ed infatti:
 1. essa è per definizione fattibile giuridicamente, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e senza sostanziale dilazione, a saldo e stralcio dei debiti maturati, nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento;
 2. essa è fattibile economicamente, fondandosi su finanza esterna, proveniente da istituto di credito e garantita da fondazione di diritto pubblico;
 3. essa è sicuramente conveniente, dal momento che consente l'immediata definizione dell'indebitamento pregresso ed il contestuale ritorno *in bonis* del debitore, fermo



restando che tale valutazione è rimessa ai creditori e da essi è stata fatta propria a larga maggioranza;

4. il pagamento stralciato anche dei creditori privilegiati, pur nel rispetto di un trattamento differenziato che non valga a sovvertire l'ordine dei privilegi, è consentito dal fatto che la provvista è assicurata, in assenza di cespiti utilmente liquidabili, esclusivamente da finanza esterna;
- sussistono, pertanto, le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Torino, 29/12/2018

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

